

PROTOCOLLO UDIENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

(udienza di esecuzione mobiliare – immobiliare)

Art.1) Per ciascuna udienza sarà fissato un numero massimo di cause tale da consentirne la gestione decorosa e tale da consentire l'adeguata trattazione.

L'intervallo tra ciascun rinvio sarà commisurato al numero massimo dei procedimenti da trattare in ciascuna udienza.

Art. 2) Le udienze saranno chiamate per gruppi suddivisi anticipatamente dalla Cancelleria, la quale curerà l'affissione dell'elenco delle cause nella bacheca di fianco alla porta dell'aula di udienza prima dell'inizio dell'udienza così da consentire agli avvocati ed alle parti di aver visione anticipatamente dell'orario nel quale il gruppo delle udienze in cui il proprio procedimento è ricompreso verrà presumibilmente chiamato. All'aula di udienza avranno accesso solo i difensori, le parti, i custodi o gli esperti dei procedimenti ricompresi nel gruppo della fascia oraria in trattazione.

Rimane vietata anche per le udienze di esecuzione la formazione di pre-elenchi da parte degli avvocati. La gestione del gruppo dei procedimenti chiamati rimane invece affidata al Cancelliere in udienza.

Per la preparazione dei ruoli di udienza i magistrati potranno avvalersi della collaborazione dei praticanti-avvocato alla luce della disposizione che contempla, ai fini della pratica forense, l'assistenza ai magistrati in udienza (art. 37 d.l. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011)¹.

¹ In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori

Art. 3) In caso di costituzione nel giorno dell'udienza il difensore depositerà il fascicolo prima della effettiva trattazione in cancelleria. Le cancellerie saranno tenute a dare precedenza al procuratore che si costituisce in giudizio per l'udienza del giorno, salvo che la cancelleria non preferisca che in tal tipo di udienza la costituzione per l'udienza del giorno avvenga direttamente in udienza.

Art. 4) I giudici e i difensori, porranno massima cura al rispetto degli orari di inizio dell'udienza e della trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali differimenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

Se nel corso dell'udienza si verifichi differimento significativo dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

In ipotesi di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data e, per la trattazione delle cause già fissate, provvederà ad organizzare la propria sostituzione con sostituto GOT o togato.

Sarà prestabilito sistema di turnazione per la sostituzione dei giudici professionali con G.O.T. Se la sostituzione non è possibile, il giudice disporrà il rinvio dell'udienza, con comunicazione da parte della cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, per fax o posta elettronica (specialmente per le udienze istruttorie comportanti audizione di testi o giuramenti di C.T.U.). In ogni caso, i procuratori di tutte le parti, se non altrimenti notiziati, avranno cura di recarsi in cancelleria per prendere visione della data di rinvio.

Art. 5) Nel conferimento degli incarichi per le custodie e le deleghe alle vendite il magistrato presterà attenzione a che vi sia una effettiva turnazione degli incarichi, in modo che sia garantita una corretta distribuzione dei medesimi tra gli iscritti negli elenchi. Il magistrato avrà cura di nominare a custode e/o delegato alla vendita ovvero ad esperto ai fini della stima quelli tra gli iscritti che svolgano la propria attività professionale nel territorio di competenza del Tribunale. In tal modo sarà meglio garantita sia la custodia del medesimo che la gestione del compendio da parte di chi per una maggiore conoscenza del territorio potrà riferirsi a dati certi ed obiettivi, utilizzabili sia ai fini di una corretta valutazione del valore del compendio, sia ai fini dell'attuazione di una corretta pubblicità propedeutica alle operazioni di vendita.

Art. 6) Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per la esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattare in udienza.

Art. 7) Il giudice, coadiuvato dal personale amministrativo operante, dai difensori, assicurerà particolare cura nell'adempimento di sua competenza, di far svolgere le udienze in maniera corretta, regolare, non confusa, in linea con il rilievo della funzione giurisdizionale esercitata.

In particolare sarà garantita la necessaria riservatezza, in rispetto del disposto dell'art. 84 delle Norme di Attuazione del c.p.c..

La verbalizzazione deve essere tendenzialmente sintetica, ma contenente tutte le istanze delle parti.

Art. 8) I difensori avranno cura di avvertire preventivamente il giudice e gli avvocati di controparte dell'eventuale loro comprovato impedimento a comparire all'orario fissato per la

prova; avvertiranno inoltre di eventuali ritardi, a meno che l'impedimento e/o il ritardo non dipendano da cause del tutto imprevedibili e non rimediabili immediatamente.

Art. 9) In vista dell'attuazione della normativa sul processo telematico, è auspicabile che sia consentito agli avvocati, il deposito di tutti i propri scritti difensivi su supporto informatico (cd-rom dvd) nonché la possibilità di invio dei medesimi in formato elettronico sulla mail del giudice e, contestualmente, a titolo di scambio, sulla mail dell'avvocato di controparte. In ipotesi di contrasto tra testo scritto e testo risultante dal supporto digitale, prevarrà il primo.

Art. 10) In assenza di sistema informativo SIRFIND, le parti potranno rendere edotto il giudice dell'intervenuta impugnazione del provvedimento da questi emesso al fine di garantire una agevole documentazione del giudice circa l'esito delle impugnazioni dei provvedimenti emessi. In tal caso l'avvocato sarà tenuto a notificare il giudice circa l'esito dell'impugnazione, sia in ipotesi di riforma del provvedimento che in ipotesi di conferma.

Art. 11) Il presente protocollo integra il protocollo per le udienze civili cui andrà effettuato riferimento per ciò che non sia espressamente disciplinato e derogato dal protocollo che precede.